



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

VERBALE RIUNIONE PROPAGANDA ELETTORALE

OGGETTO: Elezioni europee ed amministrative anno 2024 -

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 9 maggio, alle ore 11,00, nella Prefettura/UTG di Prato si è tenuta una riunione per la disciplina della propaganda elettorale in previsione delle consultazioni che si terranno l'8 e il 9 giugno 2024.

Alla riunione hanno partecipato rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei Comuni, dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento, nonché i responsabili delle emittenti radio e televisive di questa Provincia, riportati nell'accluso foglio di firma.

Scopo della riunione è quello di far sì che vengano esaminati e concordati i più importanti aspetti della campagna elettorale nonché le misure idonee per assicurare uno svolgimento ordinato e regolare delle consultazioni elettorali.

Dovrà essere garantito il più ampio rispetto della libertà di parola e di propaganda elettorale a tutte le forze politiche partecipanti alla competizione.

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE – normativa di riferimento

Dal trentesimo giorno antecedente quello fissato per la votazione e, quindi, da **venerdì 10 maggio 2024**, ha inizio la campagna elettorale.

Vengono richiamate di seguito le norme che disciplinano la campagna elettorale:

- Legge **4 aprile 1956, n. 212**, *Norme per la disciplina della campagna elettorale* - come modificata dalla **L. 24 aprile 1975, nr. 130**;
- Legge **10.12.1993, n. 515**, come modificata dalla Legge **22.2.2000 n. 28**, recante “*disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”.
- Legge **22 febbraio 2000, n. 28** recante “Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”.

Nel sottolineare che della normativa vigente in materia deve essere garantito il più assoluto rispetto, si conviene sulla necessità della osservanza delle misure di seguito indicate.



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

L'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 *“Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, dispone che, a far data dalla convocazione dei comizi (11 aprile 2024) e fino alla chiusura delle operazioni di voto, **“è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione** ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

Secondo l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni sussistono i requisiti dell'indispensabilità e dell'indifferibilità delle iniziative di comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Ente quando vi sono esigenze di urgenza o improcrastinabilità e le comunicazioni medesime non possono quindi essere diffuse al di fuori del periodo elettorale.

Le attività di propaganda elettorale dei singoli titolari di cariche pubbliche, specie se candidati, sono consentite al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Tuttavia, secondo l'Autorità, allorquando si accerti nel caso concreto una chiara correlazione tra le attività svolte uti singuli e quelle realizzate in rappresentanza dell'Ente si rivela una commistione tra elementi istituzionali ed elementi a scopo propagandistico tale da ledere il legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse e i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Es. comunicazioni e video pubblicati sul profilo twitter del Sindaco relativi a conferenza stampa di presentazione di candidati visionabili dal sito web del comune, affissione di manifesti nelle bacheche comunali relativi alla rendicontazione di attività svolta dal comune, volantino di lista elettorale contenente estrapolazione di parti della relazione di fine mandato.

In caso di violazione del divieto l'Autorità può adottare provvedimenti di urgenza finalizzati a ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica e sanzioni di natura accessoria, ordinando la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa.

Alla pubblicazione di tali messaggi negli ultimi anni si è aggiunta la richiesta di un comportamento conformativo dell'Amministrazione, consistente nella rimozione delle attività realizzate in violazione del divieto di comunicazione istituzionale al fine di far venire meno gli effetti lesivi prodotti durante il periodo di campagna elettorale. Es. rimozione del volantino realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale, unitamente alla pubblicazione del messaggio.



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

In particolare, nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 87 del 13 aprile 2024 è stato pubblicato il provvedimento in data 9 aprile 2024 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Analogo provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è stato adottato, con riferimento alle elezioni amministrative, con provvedimento del 24 aprile scorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 19/04/2024.

Inoltre, si segnala, altresì, che sul sito web dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è stata pubblicata la deliberazione n. 90/24/CONS con la quale la stessa Autorità ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per la medesima elezione. Analoghe disposizioni sono state dettate, con riferimento alle elezioni amministrative, con delibera n. 122/24/CONS, pubblicata nel sito dell'Autorità.

Nelle due delibere dell'Autorità sono prese in considerazione anche le piattaforme per la condivisione di video e social network e si stabilisce che *“Le piattaforme online sono tenute ad assumere ogni utile iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo della libertà di espressione, dell'imparzialità, indipendenza e obiettività dell'informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione...”*.

Norme generali di autoregolamentazione

Preliminarmente si rammenta che è consentito lo svolgimento della propaganda elettorale fino alle ore 24,00 di venerdì 7 giugno 2024. Considerato che il D.l. 7/2024, convertito in legge 25/03/2024, n. 38, prevede che deve intendersi come giorno della votazione, ai fini del calcolo dei termini del procedimento elettorale, quello della domenica, ne consegue che sono vietati solo sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti (circolare Ministero dell'Interno n. 39 DEL 29/04/2024).



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

- La materia delle affissioni è regolata dalla legge **4 aprile 1956, n.212 e successive modifiche**. Inoltre, si richiamano le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2014 (art. 1 comma 400 h) legge 147/2013), che **ha totalmente soppresso gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta ed ha ridotto quelli per le affissioni di propaganda diretta**, al fine di ridurre le incombenze amministrative e le spese a carico delle Amministrazioni comunali, in particolare quelle per il montaggio e smontaggio dei tabelloni e quelle di acquisto di nuovi tabelloni per deterioramento dei precedenti, con conseguenti, notevoli economie di spesa.
- Le affissioni possono essere effettuate **esclusivamente** negli spazi (da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni di candidati o candidature uninominali) che sono **stabiliti e delimitati dalle Giunte Comunali** - ai sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche - da **martedì 7 a venerdì 10 maggio 2024** (dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione) in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, distintamente per ciascuna elezione. **In particolare, nei comuni in cui si vota anche per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, le giunte dovranno provvedere, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature, all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi distintamente per le Elezioni del Parlamento Europeo e per quelle amministrative.**
- Le affissioni possono essere effettuate fino alla mezzanotte del venerdì 7 giugno **2024** precedente il voto: a partire da tale momento ogni nuova affissione è vietata (artt. 1 e 9 Legge 4 aprile 1956, nr. 212 e successive modifiche).
- Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni (art. 1, ultimo comma legge 212/1956).
- Si rammenta che l'articolo 8 della legge 212 del 1956 punisce con la reclusione fino ad un anno e con una multa chiunque "sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale", e con l'arresto fino a sei mesi e con un'ammenda "chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi" Alla stessa pena soggiace chiunque affigge iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni. L'art. 9 della legge 212 del 1956 punisce con la reclusione fino ad un anno e con una multa chiunque contravviene, nel giorno precedente ed in



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

quello stabilito per le elezioni, al divieto di comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e di nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. Come di consueto le Forze di Polizia vigileranno al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti od in spazi riservati ad altra o ad altre liste o ad altre candidature, e per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda, regolarmente affisso.

• Le Amministrazioni comunali sono tenute a provvedere alla defissione e/o imbiancatura dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati per ciascun candidato o lista e alla rimozione di ogni altra affissione abusiva o scritta comunque effettuata. Le spese sostenute dal Comune per la **rimozione della propaganda abusiva** nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della legge 515/1993.

• Sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 l. n.212/1956 e successive modifiche;

• Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale devono riportare il nome del committente responsabile (art. 3 comma 2 legge 515/1993.

COMIZI ELETTORALI

• Dal giorno di inizio della campagna elettorale (**10 maggio 2024**) fino alle ore 24 del venerdì **7 giugno 2024**, precedente la data delle elezioni, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali in luogo pubblico (comizi) senza l'obbligo del preavviso al Questore.

• Presso i Comuni è opportuno che si tengano apposite riunioni per disciplinare l'uso delle piazze per lo svolgimento dei comizi. L'assenza dei rappresentanti delle liste, nonostante la formale convocazione, comporterà la tacita accettazione dell'accordo stabilito dagli intervenuti. Alle riunioni di cui sopra parteciperanno anche i locali organi di Polizia o dell'Arma dei Carabinieri. I Comuni disciplineranno la **concessione delle piazze, degli orari e dei turni per i comizi, secondo il principio della cronologia delle istanze** (salvo ricorrere al **sorteggio** laddove vi sia contestuale presentazione da parte di compagini politiche di diverse istanze per lo stesso luogo ed orario ed in mancanza di accordo). I Comuni della Provincia di Prato provvederanno a comunicare alle componenti politiche che partecipano alla consultazione elettorale, le piazze ed i locali di proprietà comunale che potranno essere utilizzati per le riunioni di propaganda



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

elettorale, specificando per il Comune di Prato, le due piazze in cui sarà prioritaria la tenuta dei comizi.

- Non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle caserme, delle scuole durante l'orario dell'attività scolastica, delle case di cura, dei sagrati delle chiese, presso i cimiteri, gli incroci stradali ed i luoghi di più intenso traffico cittadino. I comizi in luogo pubblico - salvo diversi accordi in sede locale - potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali nei seguenti orari:

dalle 9,30 alle 13,00

dalle 16,00 alle ore 23,00.

nell'ultima settimana della campagna elettorale l'orario potrà essere protratto fino alle ore 24. L'orario iniziale dei comizi potrà essere anticipato alle ore 7,30 limitatamente ai comizi da tenersi in prossimità di fabbriche ove il lavoro si svolga a turni; i comizi saranno, inoltre, consentiti nelle adiacenze delle fabbriche durante gli orari di mensa. Tali comizi dovranno, comunque, svolgersi in modo da consentire il libero accesso a persone o cose nelle fabbriche stesse.

- Qualora nella stessa giornata e medesima località fossero convocati più comizi elettorali, pur sempre in ore diverse, i rappresentanti e gli esponenti dei partiti sono invitati a far sì che la durata dei comizi stessi non superi il massimo di un'ora, salvo diversi accordi fra le parti, ad eccezione di quelli tenuti dai segretari e rappresentanti nazionali del partito per i quali la durata del comizio potrà essere prolungata fino ad un'ora e trenta minuti, a richiesta degli interessati e con esclusione dell'ultimo giorno della campagna elettorale.

- Nel caso che un comizio non potesse avere luogo nell'ora preventivamente stabilita o per causa di maltempo o per forza maggiore, esso potrà essere tenuto, dopo che avranno avuto termine i comizi già fissati per il medesimo giorno, salvo diverso accordo fra le parti.

- Qualora un partito non dovesse tenere il comizio nell'ora assegnatagli ha facoltà di cambiare con altro partito il proprio turno.

- Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi.

- Nelle piazze in cui esistono Chiese o sedi di partiti, gruppi o movimenti politici, gli oratori parleranno, sistemati su palco o altrimenti, sempre nel lato opposto o di fianco, comunque ad una congrua distanza, dal tempio o dalle sedi suddette.

- **I rappresentanti dei partiti o gruppi politici dovranno fare richiesta al Comune dei luoghi destinati a comizi almeno 48 ore prima della manifestazione.**

- La richiesta in esame potrà contenere un programma settimanale e dovrà essere presentata entro le ore 17,00 del giovedì precedente alla settimana di programmazione.



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

- Della suddetta richiesta ne dovrà essere data tempestiva notizia alle locali Forze di Polizia, con l'indicazione dell'ora e della località di ciascuno di essi.
- E' consentita l'occupazione di delimitati spazi di suolo pubblico, anche a mezzo di strutture mobili (banchetti, gazebo, camper ecc...) per la diffusione di materiale propagandistico, previa richiesta all'Autorità Comunale.
- Durante il comizio è escluso il **contraddittorio**. Non è considerato "contraddittorio" la possibilità offerta dall'oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti o delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizione di tesi contrapposte. Saranno ammessi pubblici dibattiti purché preventivamente concordati tra le forze politiche partecipanti.
- Si conviene che vi sia un **intervallo di almeno un quarto d'ora tra comizi**, specie se di opposti orientamenti politici, per consentire il totale sgombero del pubblico dalle località interessate e l'afflusso di quanti desiderano assistere ai successivi comizi;
- Si eviterà che comizi di compagini appartenenti a diverse tendenze siano tenuti in località tra loro vicine e con medesimi orari;
- Durante lo svolgimento dei comizi sarà vietata nello stesso luogo la distribuzione di materiale di propaganda da parte di forze politiche diverse. Non verranno usati nell'arco di 500 m. dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle ore di svolgimento degli stessi, in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo, altoparlanti sui mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali. Parimenti è vietata l'effettuazione di cortei o parate da parte di altre forze politiche, diverse da quelle che hanno promosso il comizio in corso, nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso.
- Durante lo svolgimento dei comizi sarà usata la massima correttezza di espressione verso chiunque, in modo da garantire una forma civile di confronto.
- Si conviene sul divieto di cortei anche motorizzati o fiaccolate in generale e sulla necessità che al termine della manifestazione gli organizzatori dichiareranno conclusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi.
- Si conviene, altresì, l'opportunità di **limitare il volume degli altoparlanti**.
- Rimane stabilito, comunque, che **nell'ultimo giorno di campagna elettorale (venerdì 7 giugno 2024) in caso di più richieste, i comizi non potranno superare la durata massima di quarantacinque minuti** con intervallo di quindici minuti tra un intervento ed il successivo.
- Tutti i rappresentanti dei partiti, gruppi o movimenti politici, sono invitati ad osservare la sospensione dei comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali processioni religiose e civili, in programma durante il periodo della campagna elettorale.
- **Per i comizi di maggiore rilievo tenuti da dirigenti di partiti nazionali di interesse extra regionale**, da tenersi nei Comuni della provincia, la richiesta deve



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

essere inviata, oltre che ai Comuni, anche alla Questura ed ai Comandi dell'Arma dei Carabinieri per conoscenza.

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, ai Presidenti delle Camere, ai Presidenti ed ai Segretari Nazionali dei partiti o gruppi politici, sarà data la precedenza nello svolgimento dei comizi anche se prenotati da partiti diversi da quelli di appartenenza, lasciando agli interessati, in tale circostanza, la libertà di concordare uno scambio di uso della piazza.

Nell'ultimo giorno della campagna elettorale, in caso di più richieste, i comizi non potranno superare la durata massima di **quarantacinque minuti**, con intervallo di quindici minuti tra un intervento ed il successivo.

RIUNIONI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO

Per eventuali riunioni pubbliche da tenersi in locali diversi da quelli messi a disposizione dal Comune (cinema, teatri, sale per convegni, conferenze, sedi di partito, ecc.) gli organizzatori dovranno darne notizia, almeno 48 ore prima, alla Questura, direttamente o per il tramite dell'Arma dei Carabinieri.

A norma dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni "a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri ai partiti ed ai movimenti presenti nella competizione referendaria in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti".

A tale scopo i Sindaci sono invitati a comunicare tempestivamente ai partiti, ai gruppi ed ai movimenti politici i locali e le piazze individuati per la tenuta delle manifestazioni di propaganda elettorale.

I Sindaci daranno immediatamente notizia delle manifestazioni in programma, alla Questura, direttamente o per il tramite dell'Arma dei Carabinieri.

I Comuni, a tal fine, terranno presso l'Ufficio di segreteria del Sindaco un registro sul quale sarà tenuto il calendario delle manifestazioni programmate in ogni singolo luogo adibito a manifestazione elettorali.



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE: DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA

L'articolo 6 della legge 04.04.1956, n. 212, come sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, prevede che **“dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 10 maggio 2024, SONO VIETATI:**

- il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli **(Vele)** è vietata in forma **fissa**, essendo consentita solo in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore (art.7, comma 1, legge 24.4.75 n.130).

Propaganda figurativa fissa e mobile

● E' consentita la propaganda elettorale a mezzo di automezzi appositamente attrezzati **(c.d. Vele)** con materiale pubblicitario elettorale, solo se in movimento. Detti automezzi non potranno sostare in pubblica strada e dalle 21,00 alle 07,00 dovranno essere ricoverati in apposite autorimesse, oppure l'Amministrazione comunale individuerà una piazza ove far sostare nelle ore notturne gli automezzi in questione. Le Forze di Polizia sono tenute a far rimuovere, a spese del proprietario del mezzo, i veicoli di cui sopra che non ottemperino alle suddette prescrizioni.

● L'utilizzazione di postazioni fisse **(Gazebo)** a fini elettorali, può essere consentita a determinate condizioni: a) che tali strutture non debbano presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o candidati; b) che non debbano essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso in violazione dell'art. 6, 1° comma e 8, 3° comma della legge n. 212/1956. In sostanza tali strutture, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini.

● In merito alla possibilità di fare uso di bandiere nelle sistemazione dei gazebo, è stato ritenuto che le bandiere dei partiti e movimenti politici non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

- Viene sottolineata la necessità che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parità fra loro.

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

- Da venerdì **10 maggio 2024** (30° giorno antecedente la data delle elezioni) l'uso degli altoparlanti è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2 della legge 130/1975. Si evidenzia che, ai sensi della richiamata normativa, *“durante detto periodo l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.”*
- Si rammenta al riguardo che tale forma di propaganda, ai sensi dell'art.59 comma 4 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 (Regolamento di attuazione e di esecuzione del Nuovo Codice della Strada), è soggetta all'autorizzazione del Sindaco del Comune o, nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della Provincia in cui ricadono i comuni stessi.

L'impianto di amplificazione degli altoparlanti dovrà essere installato nel perimetro della località del comizio e gli altoparlanti potranno anche essere orientati verso le vie adiacenti, evitando tuttavia cavi di prolungamento nelle zone limitrofe.

Per la propaganda con il giornale parlato, non si potrà installare ed usare più di due impianti di altoparlanti fissi e la propaganda di che trattasi verrà effettuata solo nei luoghi previamente segnalati al Comune.

La pubblicità fonica fuori dei centri abitati è consentita dalle ore 9 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi negli orari indicati in precedenza, ai sensi del richiamato art.59 comma 4 del D.P.R. 495/1992.

Il tono dell'altoparlante dovrà essere moderato.

Le riunioni di propaganda organizzate avvalendosi di apparecchiature amplificatrici montate su appositi veicoli potranno avere una durata massima di mezz'ora ed essere tenute, nella stessa giornata, in luogo distante almeno 500 metri dalla sosta precedente e sempreché nelle vicinanze non siano in corso altre analoghe riunioni di propaganda elettorale, che potrebbero essere disturbate.



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

C O R T E I

I partiti o gruppi politici sono invitati ad evitare, durante il periodo della propaganda elettorale, cortei, staffette ciclistiche-motorizzate o di altro tipo, fiaccolate e qualunque parata in genere, allo scopo di propaganda elettorale.

Accordi di carattere particolare potranno essere raggiunti nella sede comunale.

INSTALLAZIONE TABELLONI

L'uso di installare in luogo pubblico tabelloni (anche mostre fotografiche o documentarie) di contenuto propagandistico concernente direttamente temi di propaganda politica è **contrario** alle disposizioni di legge in materia in quanto è da ravvisarvi una **forma di affissione di materiale elettorale fuori dagli appositi spazi**: sono fatti salvi i casi in cui la propaganda figurativa venga svolta in luoghi pubblici espressamente destinati e di volta in volta concessi dal Sindaco per lo svolgimento della campagna elettorale, limitatamente ai periodi di ogni singola concessione.

ALTRE INIZIATIVE

Lo svolgimento di iniziative intese alla raccolta di sottoscrizioni a sostegno di petizioni popolari in luogo pubblico o aperto al pubblico sarà consentito nel rispetto della disciplina prevista dalle norme delle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130, che prevedono, in particolare, l'uso di spazi esclusivi per le affissioni, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso ed in luogo pubblico e limitazioni all'uso di altoparlanti su mezzi mobili; le manifestazioni di cui trattasi non possono, in ogni caso, aver luogo durante il giorno precedente e nei giorni stabiliti per le elezioni, a norma dell'articolo 8 della legge n. 130/1975.

DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi **a partire da sabato 25 maggio 2024** sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sede di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 25 settembre 2022), purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

LA PROPAGANDA ELETTORALE NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLI STABILITI PER LE VOTAZIONI

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della Legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione, e quindi da **sabato 8 a domenica 9 giugno 2024** sono vietati:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;



Prefettura di Prato
Ufficio Territoriale del Governo

- la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda elettorale.

Ai sensi del secondo comma del medesimo art 9 della legge n. 212/1956, nel giorno della votazione, è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici, esclusivamente nella bacheche poste in luogo pubblico solo se regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Si ricorda che, al pari di quanto convenuto in occasione di precedenti consultazioni elettorali, l'esibizione del simbolo del partito, gruppo o movimento politico di appartenenza da parte del rappresentante di lista nell'ambito del solo plesso ove si tengono le votazioni, contenuto nelle normali dimensioni che possano evidenziare le funzioni svolte (tesserino, distintivo, ecc.), non costituisce forma di propaganda elettorale.

Sono sempre vietate la propaganda e le pubblicità politiche ed elettorali contenenti prospettazioni informative false, scene o slogan denigratori o che usino tecniche di suggestione dirette a promuovere un'immagine negativa dei competitori lesiva dei diritti della persona.

La Prefettura s'impegna a trasmettere tempestivamente copia del presente verbale alle Amministrazioni Comunali della Provincia di Prato, ai partiti ed ai gruppi politici partecipanti alla competizione elettorale in programma con l'invito a rendere edotte le proprie sezioni ed i propri associati al fine di ottenerne la più stretta osservanza.

Sarà compito delle Forze dell'Ordine attivare ogni utile procedura per evitare qualsiasi motivo di tensione, in modo che sia assicurata la piena libertà alle manifestazioni di propaganda, nonché al fine di frustrare qualsiasi tentativo inteso ad impedire il democratico svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni elettorali che si terranno l'8 e il 9 giugno 2024-

Il presente verbale sarà inviato via e-mail a tutti gli interessati e sarà di seguito pubblicato sul sito ufficiale di questo U.T.G.

Prato, li 9 maggio 2024